

ACCORDO DI CO-HOUSING

Comune di Trento, con sede legale in Trento, via Belenzani 19, rappresentata da _____
Dirigente del Servizio Innovazione e Transizione Digitale (di seguito "Comune");

E

Fondazione Bruno Kessler, con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 – C.F. e P.IVA
02003000227, nella persona di _____, nato a _____ il giorno _____, responsabile
del Servizio Infrastrutture IT della Fondazione Bruno Kessler, autorizzato giusta procura
_____. (di seguito "FBK");

PREMESSO CHE

- Fondazione Bruno Kessler e' ente strumentali della Provincia autonoma di Trento;
- Comune di Trento e Fondazione Bruno Kessler collaborano a progetti comuni che richiedono strumentazione di calcolo e storage;
- che queste collaborazioni potrebbero beneficiare della messa in comune di spazi nei rispettivi datacenter;

tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le Parti ritengono necessario garantire l'alta affidabilità e continuità in particolare dei propri servizi critici anche attraverso logiche di ridondanza e minimizzazione dei rischi ambientali ottenibile con una remotizzazione dei server fisici.

Al fine di soddisfare i reciproci interessi, le Parti concordano la messa disposizione - nei rispettivi Data Center primari - di uno spazio e servizi tecnologici di base, dove collocare apparati dell'altra Parte atti a replicare alcuni servizi critici e soddisfare così fondamentali obiettivi di backup e disaster recovery di ciascuna Parte.

Art. 2 – Impegni delle Parti

La soluzione di housing di server speculare comporta, una volta installate le apparecchiature nei locali dell'altra Parte, la sola erogazione dei servizi tecnologici di base di alimentazione via UPS, di condizionamento dell'ambiente e di connettività a larga banda già esistenti nei due locali allo scopo attrezzati. Tutto quello che non ricade in questi casi, ad esempio l'installazione di ulteriori servizi di connettività tra le sedi, se di interesse di una sola delle due parti, potrà essere installato previo accordo tra le due parti. Le spese saranno totalmente a carico della parte interessata.

I server in housing, collocati in armadi dotati di serratura, restano nella totale disponibilità e controllo esclusivo sia fisico che logico della Parte proprietario e in particolare qualsiasi intervento sistemistico e di manutenzione è reso possibile per il solo personale afferente formalmente autorizzato da ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente qualsivoglia violazione (effettiva o potenziale) alla sicurezza del server di proprietà dell'altra Parte, custodito presso i propri locali.

Per i propri server, le Parti assumono le misure di sicurezza logico-informatiche per la salvaguardia

della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali, adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e di trattamento non conforme alle finalità dichiarate.

L'elenco dei dispositivi dislocati nelle due sedi verrà definito tramite scambio di corrispondenza successivo alla stipula del presente accordo..

Art. 3 – Assenza di oneri economici

Il presente Accordo non prevede alcun corrispettivo, essendo gli impegni di servizio basati sulla piena reciprocità.

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 4 anni con possibilità di proroga, di comune accordo tra le Parti per un uguale periodo.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi

Art. 5 – Proprietà dei beni

Qualsiasi bene, strumento, hardware o software, o attrezzatura acquisiti da una Parte e messi a disposizione dell'altra Parte per il funzionamento del sistema integrato di backup e disaster recovery rimangono di esclusiva proprietà del soggetto acquirente.

Art. 6 – Assicurazione dei beni e delle attività

Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei locali del laboratorio, nonché degli spazi di uso comune, alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte si impegna a garantire la conformità dei beni ed apparecchiature conferiti al DATA CENTER alla normativa vigente per quanto concerne la sicurezza delle persone e delle cose nonché la sicurezza informatica, assumendo, senza esclusione alcuna, la responsabilità di eventuali danni arrecati a persone o a cose per causa della mancata rispondenza a detta normativa dei suddetti beni.

Ciascuna Parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei propri dipendenti, o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Il valore dei beni afferenti trova copertura nelle polizze assicurative all risks stipulate dalle Parti, ciascuna per i beni di rispettiva proprietà.

Art. 7 – Personale

Il presidio informatico del DATA CENTER è costituito da personale tecnico messo a disposizione per la realizzazione del progetto dalle Parti stipulanti il presente Accordo.

Ciascuna Parte garantisce la piena funzionalità della struttura di propria competenza e, a tal fine, mette a disposizione, per la realizzazione del progetto e senza corrispettivo, il personale concordato, i servizi necessari per la gestione della struttura di competenza, nonché la logistica.

Gli oneri finanziari relativi al personale connessi alla realizzazione del progetto sono a carico di ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza.

Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione di proprio personale, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative di legge e di contratto collettivo.

Art. 8 – Sicurezza

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale sia dipendente che collaboratore a vario titolo che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare i locali di svolgimento delle attività.

Ciascuna Parte provvede:

- alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività previste nel presente Accordo.

Il personale operante presso ciascun sito del data center dovrà operare nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di riferimento, che definiscono il rapporto di lavoro di ciascuna persona con l'ente di appartenenza. Detto personale dovrà attenersi ai regolamenti e alle disposizioni della Parte titolare del sito.

In caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività, incombe al rispettivo datore di lavoro l'onere della segnalazione dell'infortunio.

Le Parti si impegnano a garantire, per le attività svolte all'interno dei locali di rispettiva competenza, l'applicazione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e collaboratori.

Solamente il personale formalmente autorizzato dalla propria Parte potrà accedere ai locali di competenza del soggetto ospitante. A tal fine le Parti si trasmetteranno l'elenco del personale autorizzato e provvederanno ad aggiornare periodicamente.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'altra Parte non potrà in ogni caso avvenire in maniera autonoma, ma con accompagnamento da parte del personale del soggetto ospitante.

Ciascuna Parte si impegna a fornire all'altra le informazioni sui rischi specifici a cui può essere esposto il personale negli ambienti di propria competenza e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare durante la permanenza nei locali, comprese le procedure di emergenza. A tal fine, prima dell'attivazione dell'accordo, le Parti organizzeranno, attraverso i propri Servizi di Prevenzione e Protezione, una specifica riunione di coordinamento della sicurezza. La riunione di coordinamento dovrà essere ripetuta ogniqualvolta si introducano dei cambiamenti nelle modalità di accesso ai locali, nelle apparecchiature o nei locali stessi che possano comportare una modifica delle condizioni di sicurezza del personale di una delle Parti. Ciascuna Parte si impegna ad informare il proprio personale su quanto stabilito in occasioni di tali riunioni di coordinamento.

A tal fine si richiama il decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche integrazioni e in particolare l'articolo 26 ai fini di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze..

Il soggetto ospitante metterà a disposizione gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari all'accesso ai propri locali.

Art. 9 – Confidenzialità

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;
- conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività del Progetto DATA CENTER. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite; Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

- a) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
- b) erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alla stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;
- c) sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;
- d) le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

Art. 10 – Comunicazioni

Ogni comunicazione inerente il presente Accordo dovrà essere inviata a:

- a) per FBK, a _____, e-mail patrimonio@pec.fbk.eu
- b) per il Comune, a _____ e-mail servizio.innovazione digitale@pec.comune.trento.it

Art. 11 – Foro Competente

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni di legge. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, il foro competente sarà quello di Trento

Art. 12 – Disposizioni finali

Ai fini fiscali le Parti convengono che le prestazioni dedotte nel presente Accordo non sono di carattere patrimoniale.

Le spese di bollo sono poste a carico di entrambe le Parti in eguale misura.

Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione inerenti il presente Accordo sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

Responsabile Servizio Infrastrutture IT della
Fondazione

Servizio Innovazione e transizione
digitale
Il Dirigente
